

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la riforma la competenza per valore del Giudice di Pace passa da cause di valore non superiore ad euro 5.000,00 a cause di valore non superiore ad euro 10.000,00

Tale modifica si applica alle cause introdotte a partire dall'1 marzo 2023, per tali intendendosi, in relazione al rito semplificato, quelle il cui ricorso sia stato depositato da detta data in poi, mentre, in relazione al rito ordinario, quelle la cui citazione sia stata portata alla notifica a decorrere dalla data medesima. Tale precisazione si impone, in quanto, diversamente opinando e considerando il momento di perfezionamento della notifica, si rimetterebbe la determinazione della competenza all'ufficiale giudiziario o al postino. Ad esempio, ove una citazione per una causa di valore pari ad euro 6.000,00 dinanzi al Tribunale, fosse stata portata alla notifica il 25 febbraio 2023 e consegnata l'1 marzo 2023, dovrebbe essere dichiarata l'incompetenza per valore nonostante l'attore avesse ben individuato il Giudice al momento in cui ha consegnato l'atto al notificatore e per il semplice fatto che quest'ultimo l'abbia consegnato in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma.

Sempre in materia di diritto intertemporale si ritiene, con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in epoca antecedente all'introduzione della riforma e da proporre successivamente, che la stessa debba essere formulata con il nuovo rito sia per esigenze di semplificazione sia in quanto il giudizio di opposizione rappresenta una fase eventuale che deve seguire le regole vigenti al momento dell'introduzione. Ovviamente la competenza resta quella funzionale determinata dal decreto ingiuntivo. Tale interpretazione, tuttavia, non è scontata essendo possibile che la giurisprudenza di legittimità si determini in senso diverso, per cui, onde evitare problemi soprattutto dinanzi al Giudice di Pace, per il quale il giudizio dovrà essere introdotto sempre con ricorso e non più con citazione, è opportuno depositare il ricorso stesso e provvedere anche alla notifica entro il termine di opposizione così da evitare di incorrere in decadenze.

Ulteriore modifica è la previsione della trattazione con rito semplificato nei casi di connessione tra cause soggette a detto rito e cause soggette a altri riti speciali (non rito ordinario) diversi dal rito lavoro.

E' stata estesa la competenza monocratica del Tribunale, includendovi le cause di impugnazione dei testamenti e le azioni di riduzione per lesione di legittima, nonché le azioni di responsabilità verso gli amministratori e gli altri organi societari e l'impugnazione delle delibere societarie (abrogazione dei numeri 5 e 6 dell'art. 50 bis c.p.c.). Passano alla competenza monocratica anche la querela di falso, sia principale che incidentale, e le controversie regolate dall'art. 14 d. lgs 150/11 (compensi avvocato in materia civile).

Con decorrenza 1 gennaio 2023 sono state stabilizzate le udienze da remoto e cartolare. Per la prima l'art. 127 bis c.p.c. prevede che il Giudice possa convocarla con preavviso di 15 giorni laddove non sia prevista la partecipazione di soggetti diversi dalle parti, dai difensori, dal p.m. e dagli ausiliari. Ciascuna parte può, entro giorni dalla ricezione de decreto, chiedere che l'udienza si svolga in presenza e sarà il Giudice a decidere con decreto non impugnabile. Se la richiesta proviene da una sola parte il Giudice può

consentire una trattazione mista (una parte in presenza e l'altra da remoto), ferma restando la possibilità della parte non richiedente di partecipare anch'essa in presenza. Per la trattazione cartolare, avente ambito applicativo identico, l'art. 127 ter c.p.c. prevede la convocazione sempre con 15 giorni di anticipo con decreto con cui il Giudice fissa il termine perentorio per il deposito delle note di udienza, la quale è da intendersi sostituita dallo scambio di dette note. Il deposito tardivo è considerato assenza e la data di scadenza delle note è considerata giorno di udienza. Ciascuna parte può chiedere la trattazione in presenza entro cinque giorni dalla ricezione del decreto e, se la richiesta proviene da tutte le parti, il Giudice deve convocare l'udienza secondo modalità tradizionale, mentre se proviene da alcune soltanto delle parti, il Giudice decide con decreto non impugnabile. Essendo l'udienza sostituita non viene redatto un verbale, ma semplicemente il Giudice decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per le note. Non vi sono ostacoli a utilizzare la cartolare per la discussione finale nel caso di decisione di cause soggette a rito lavoro o decise con 281 sexies c.p.c. (in tali casi la discussione è sostituita dallo scambio delle note) e per la prima udienza, risultando, tuttavia, opportuno che il Giudice ricorra a tale strumento solo se, al momento dell'emissione del decreto di convocazione, tutte le parti sono costituite, al fine di evitare inconvenienti dovuti al fatto che quelle non ancora costituite non riceverebbero la comunicazione del decreto medesimo.

RITO ORDINARIO

Fase introduttiva

E' stata prevista l'aggiunta in citazione del n. 3 bis dell'art. 163 c.p.c., tuttavia senza sanzione alcuna, con cui l'attore deve dichiarare l'esistenza di condizioni di procedibilità e se le stesse sono già state soddisfatte.

I fatti devono essere esposti in modo chiaro e specifico (aggiungasi anche sintetico in virtù della codificazione all'art. 121 c.p.c. del principio di sinteticità degli atti, la violazione del quale, salvo specifici casi, non determina però alcuna nullità o inammissibilità).

Mutano anche gli avvertimenti di rito, essendo stati aggiunti quelli relativi all'obbligatorietà della difesa tecnica, salve le ipotesi di cui all'art. 86 c.p.c. (avvocato anche parte), e alla possibilità di accedere al gratuito patrocinio in presenza delle condizioni richieste.

La citazione deve essere notificata entro 120 giorni prima dell'udienza ivi indicata (150 per notifica all'estero) e il termine di costituzione del convenuto e di maturazione delle classiche preclusioni è fissato in 70 giorni prima dell'udienza. Dopo tale termine il Giudice effettua le verifiche preliminari (integrità contraddittorio, validità citazione e notifica, autorizzazione chiamata terzo ecc.) e adotta i provvedimenti opportuni e, se necessario, differisce la prima udienza. Se non vi sono provvedimenti preliminari, la prima udienza può slittare alla prima data utile ex art. 168 bis, comma IV, ovvero il Giudice può differirla ex art. 171 bis comma III c.p.c. Se l'udienza "slitta" alla prima data utile i termini per le note istruttorie dovrebbero rimanere ancorati all'udienza indicata in citazione, considerato anche che alcun decreto di fissazione o differimento viene emesso, mentre se vi è un tale

decreto adottato a seguito di provvedimento su verifiche preliminari o semplicemente ex art. 171 bis, comma III, c.p.c., i termini istruttori decorreranno a ritroso dalla udienza fissata dal Giudice.

Tali termini sono rispettivamente di 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza e corrispondono in sostanza ai vecchi termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con la variante che nella prima memoria l'attore dovrà chiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo se l'esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto e proporre tutte le domande e le eccezioni sempre conseguenti alle medesime difese.

Fase istruttoria

Non mutano le regole, ma da segnalare vi sono la previsione di una sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 se la parte rifiuta di dar corso all'ordine di esibizione o all'ispezione disposta dal Giudice, il quale può trarre argomento di prova da detto contegno. Se è il terzo a porre in essere il rifiuto è prevista una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

Fase decisoria

Dinanzi al Tribunale collegiale è prevista la decisione con trattazione scritta ex art. 275 c.p.c., con fissazione, da parte dell'istruttore, di udienza di rimessione in decisione dinanzi all'istruttore medesimo e assegnazione di termini (art. 189 c.p.c.) di 60 giorni prima per la precisazione delle conclusioni, 30 giorni prima per conclusionali e 15 giorni prima per repliche (la parte ha facoltà di chiedere con la nota di p.c. la discussione orale dinanzi al collegio e, in tal caso, viene revocata l'udienza dinanzi all'istruttore e viene fissata udienza dinanzi al collegio con termine di 30 giorni prima per il deposito di sole conclusionali). All'udienza, dinanzi all'istruttore la causa è rimessa in decisione, mentre dinanzi al collegio (se richiesta discussione collegiale) si discute e poi la causa è rimessa in decisione. E' anche prevista la trattazione orale ex art. 275 bis c.p.c., con fissazione di udienza direttamente dinanzi al collegio con termini di 30 giorni prima per note di p.c. e 15 giorni prima per conclusionali.

Dinanzi al Tribunale monocratico, è prevista la trattazione scritta con fissazione dell'udienza di rimessione in decisione e termini di 60 giorni prima per note di p.c., 30 giorni prima per conclusionali e 15 giorni prima per repliche. Anche in tal caso è possibile chiedere la discussione orale con le note di p.c. e in tal caso viene fissata apposita udienza con termine di 30 giorni prima per sole conclusionali. La decisione con trattazione orale rimane quella prevista dal 281 sexies c.p.c., con la variante che la sentenza può essere contestuale ovvero depositata entro 30 giorni.

Rapporti monocratico/collegio

Gli artt. 281 septies e octies c.p.c. sono stati modificati prevedendo che se il Giudice monocratico che ha assunto la causa in decisione rileva che la competenza è collegiale,

ovvero se il Collegio che ha assunto la causa in decisione rileva che la competenza è monocratica, si provvede a rimettere gli atti al Giudice competente il quale emetterà direttamente sentenza. In sostanza non è più necessario rimettere la causa sul ruolo e disporre la trasmissione al Giudice competente il quale doveva fissare nuova udienza per la decisione, ma tutto avviene direttamente.

RITO SEMPLIFICATO

Poco è mutato, in quanto tutto è rimasto inalterato, anche i termini, salvo la modifica della denominazione da rito sommario a semplificato, la *sedes materiae* dagli art. 702 bis ss. c.p.c. agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., la decisione che non è più con ordinanza bensì con sentenza e, unica nota di rilievo, la possibilità per le parti di chiedere alla prima udienza i termini per note di cui all'art. 281 undecies, comma IV, c.p.c. Si tratta di un termine di 20 giorni che sostanzialmente racchiude le prime due memorie di cui al vecchio 183, comma VI, c.p.c., e di un termine di ulteriori 10 giorni per prova contraria (la vecchia terza memoria istruttoria). Tali termini verranno concessi dal Giudice se sussiste giustificato motivo e probabilmente il successo di questo rito potrebbe dipendere dall'interpretazione di tale requisito, nel senso che se vi sarà una interpretazione estensiva l'attore sarà indotto ad utilizzarlo senza timore di non avere replica scritta alla comparsa del convenuto, altrimenti potrebbe essere preferito il rito ordinario.

L'ambito applicativo è stato esteso sino a ricomprendervi ogni causa per la quale è prevista la decisione monocratica del Tribunale e, per le cause collegiali, quelle che non abbisognano di istruttoria complessa o con fatti non controversi.

La decisione è sempre con trattazione orale, quindi 281 sexies c.p.c. dinanzi al Tribunale monocratico e 275 bis c.p.c. (fissazione udienza collegiale di discussione con termine fino a 30 giorni prima per note di p.c. e 15 giorni prima per conclusionali) dinanzi al Tribunale collegiale.

Il giudice, infine, potrà modificare il rito da ordinario a semplificato nell'ambito delle citate verifiche preliminari o da semplificato a ordinario alla prima udienza.

ORDINANZE ANTICIPATORIE

Sono stati introdotti gli artt. 183 ter e quater c.p.c. con cui è stato previsto che, durante il giudizio, qualora le domande aventi ad oggetto diritti disponibili appaiano rispettivamente manifestamente fondate o manifestamente infondate (in caso di pluralità di domande se tale valutazione vale per tutte), il Giudice, su richiesta di parte, possa pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto. Tale ordinanza non ha attitudine al giudicato e la sua autorità non può essere invocata in altri processi. La stessa, inoltre, è reclamabile con le forme del reclamo cautelare che, se accolto, determina la rimessione ad un giudice diverso da quello che ha emesso l'ordinanza medesima. Se il reclamo, invece, è respinto, l'ordinanza non è più impugnabile.

SFRATTO

E' stata prevista la possibilità di esperire il procedimento di convalida di sfratto anche in relazione al comodato e all'affitto di azienda.

GIUDICE DI PACE

Scompare il rito appositamente previsto e troverà applicazione il rito semplificato.

FORMULA ESECUTIVA

Per i precetti notificati a partire dall'1 marzo 2023, i relativi titoli esecutivi non necessitano di formula esecutiva (regime transitorio delineato dall'art. 35 comma 8 d. lgs. 149/22), ma sarà sufficiente una copia autentica del titolo stesso. Ciò vuol dire che se si era già in possesso di un titolo munito di formula rilasciata fino al 28 febbraio 2023, nulla vieta di utilizzarla per un precetto da notificare successivamente, mentre, se al primo marzo ancora non era stata rilasciata la formula, la stessa non verrà più rilasciata e si procederà con la copia autentica.

Ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. c.p.c. gli avvocati possono autenticare la copia del provvedimento estratta dal PCT semplicemente con una attestazione a margine o su foglio separato e congiunto come previsto dall'art. 196 undecies c.p.c. (non è necessaria attestazione di conformità della cancelleria).

TERMINE IMPUGNAZIONI

Il termine breve per le impugnazioni ordinarie previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre, ai sensi dell'art. 326 c.p.c. come modificato, sia per il notificante che per il destinatario, dal momento in cui si perfeziona la notifica del titolo. Se vi sono più parti per il notificante decorrerà sempre dal perfezionamento della prima notifica, mentre per i destinatari successivi a quello che per primo riceve la notifica la decorrenza sarà chiaramente dal perfezionamento della stessa nei loro confronti.

APPELLO

Inibitoria

E' stata prevista la possibilità di chiederla sia con l'atto di citazione in appello sia successivamente e anche di reiterare la richiesta se sopraggiungono mutamenti della situazione. E' però prevista una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a 10.000,00 in favore della cassa ammende nel caso di istanza inammissibile o manifestamente infondata.

L'inibitoria può essere concessa in caso di manifesta fondatezza del gravame o, in alternativa, in caso di pregiudizio grave e irreparabile, da valutarsi anche in relazione alla

possibile insolvenza della parte e anche con riferimento alle condanne al pagamento di somme di denaro.

E' possibile chiedere la fissazione di una udienza ad hoc prima della data indicata in citazione per la sola decisione dell'inibitoria ed è stata ammessa anche la possibilità della concessione inaudita altera parte (in tal caso se concessa verrà confermata o revocata all'udienza di discussione da tenersi entro 15 giorni dal decreto inaudita).

In Tribunale ovviamente la decisione è monocratica.

In Corte d'Appello per l'inibitoria prima dell'udienza in citazione il Presidente fissa la camera di consiglio dinanzi all'istruttore (ma nulla vieta di fissarla direttamente davanti alla corte), il quale riserverà di riferire al collegio.

Se la discussione è alla prima udienza o oltre, nel caso in cui è stato nominato l'istruttore questi riserverà di riferire alla corte, altrimenti, se la trattazione è stata mantenuta collegiale, la corte deciderà. L'ordinanza è sempre collegiale.

Nel caso di discussione dell'inibitoria anticipata rispetto all'udienza indicata in citazione, qualora la causa sia ritenuta matura per la decisione, dovrà essere fissata nuova udienza nel rispetto del termine a comparire (stesso discorso in Tribunale). Se invece l'inibitoria è trattata successivamente, allora la corte, con l'ordinanza di decisione sulla stessa potrà disporre la trattazione con decisione orale con successiva udienza collegiale. In Tribunale, nello stesso caso, si potrà procedere con 281 sexies c.p.c. alla stessa udienza.

La decisione è con ordinanza non reclamabile.

Atto introduttivo

L'atto introduttivo, ad eccezione del rito lavoro e del rito famiglia, è sempre una citazione (quindi sia se il primo grado è stato trattato con rito ordinario sia se è stato trattato con rito semplificato).

Non cambiano i termini per la notifica e quelli di costituzione dell'appellato con le relative preclusioni (termine a comparire di 90 giorni prima dell'udienza, 150 per notifica all'estero, e 20 giorni prima per la costituzione dell'appellato).

Dall'esame del nuovo art. 342 c.p.c. risulta che l'appello va articolato in motivi e che ciascuno di essi va formulato, in modo chiaro, specifico e sintetico, con indicazione del capo (non più delle parti, ma la precisazione non pare di rilevante novità, trattandosi soltanto di un termine meno tecnico del precedente) della sentenza che si intende impugnare, nonché le ragioni di fatto o di diritto per le quali la sentenza medesima è criticata, con infine la domanda rivolta al giudice del gravame. Ebbene, i principi di specificità e chiarezza erano già previsti a pena di inammissibilità dell'impugnazione, per cui sotto tale profilo, è da ritenersi che la novella non abbia introdotto sostanziali novità, considerato che la Cassazione ha chiarito che non sono necessarie formule sacramentali o la predisposizione di progetti alternativi di sentenza, in quanto l'unico elemento di rilievo è che dalla lettura dell'appello possano cogliersi le ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza è impugnata, nonché le domande rivolte al giudice di secondo grado.

Con riferimento al principio di sinteticità, invece, se è vero che l'art. 121 c.p.c., che lo ha codificato in via generale, non ha previsto sanzioni processuali per la sua violazione, potendo eventualmente la stessa essere valutata nell'ambito della pronuncia alle spese, in relazione all'appello il tenore del nuovo art. 342 c.p.c., a prima lettura e in attesa di pronunce di legittimità che chiariscano la questione, induce a ritenere che la relativa violazione potrebbe essere sanzionata con l'inammissibilità del motivo. Ciò potrebbe avere riflessi molto negativi, tenuto conto dell'ampio margine di opinabilità della nozione di "atto sintetico", che non può essere delineato sulla base di una semplice valutazione del numero di pagine da cui lo stesso è composto.

Trattazione

E' stato specificato che anche l'improcedibilità dell'appello principale travolge l'appello incidentale tardivo

E' stato eliminato il filtro in appello di cui ai precedenti artt. 348 bis e ter c.p.c.

E' stata ripristinata la figura del consigliere istruttore, dinanzi al quale può essere celebrato il giudizio di appello in corte fino alla decisione che rimane collegiale. La nomina dell'istruttore non è obbligatoria, ma è a discrezione del presidente.

E' stato chiarito che l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. (tardiva costituzione appellante e doppia udienza consecutiva deserta) venga pronunciata con sentenza in Tribunale e in Corte d'Appello, in tal caso se la trattazione è collegiale, mentre, se è stato nominato l'istruttore, questi emetterà un'ordinanza di improcedibilità, reclamabile con le forme degli artt. 178 e 308 c.p.c.

Decisione

In Tribunale con le forme già indicate per il primo grado (è previsto che in caso di inammissibilità, improcedibilità o manifesta fondatezza o infondatezza si provveda con 281 sexies c.p.c., ma nulla esclude che si possa provvedere con trattazione scritta).

In Corte, è prevista la trattazione scritta ex art. 352 c.p.c., uguale nella forma a quella prevista in Tribunale, o, in alternativa, sostanzialmente a discrezione del giudice, la trattazione orale ex art. 350 bis c.p.c. In tal caso, se è nominato il consigliere istruttore, questi fa precisare le conclusioni e fissa udienza di discussione dinanzi al collegio; se la trattazione è dinanzi alla Corte si procede ex art. 281 sexies c.p.c.

Rimessione in primo grado

Sono state ridotte le ipotesi di rimessione in primo grado, abrogando l'art. 353 c.p.c. (rimessione per giurisdizione negata dal giudice di primo grado e ritenuta sussistente dal giudice d'appello) e l'ipotesi dell'art. 354 c.p.c. relativa alla erronea declaratoria di estinzione. Quindi, oggi è possibile rimettere la causa al giudice di primo grado solo per le violazioni del contraddittorio.

Disciplina transitoria

Le norme sulle impugnazioni si applicano a tutte le impugnazioni proposte a partire dall'1 marzo 2023.